



ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETÀ- ETS

“A.P.S. Associazione per la Promozione della Solidarietà Ente del Terzo Settore - ETS”

VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

DEL 29/11/2024

Il giorno ventinove del mese di novembre dell'anno 2024 alle ore 10.00 presso la sede sociale si è riunita, previa convocazione di rito, l'assemblea degli associati della “A.P.S. Associazione per la Promozione della Solidarietà” ETS al fine di discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Comunicazione del 21/11/2024 ricevuta dall'Ufficio del RUNTS avente ad oggetto: “Richiesta integrazione documentale ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DM 106/2020 – istanza Variazione ex art. 20 DM 106/2020”;
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'adunanza il Presidente don Giuseppe Continisio che chiama a fungere da segretario dell'adunanza la sig.ra Cristina Tofini.

Il Presidente constata e fa constatare la presenza di tutti gli associati nelle persone dei signori:

- Giuseppe Continisio Presidente *Giuseppe Continisio*
- Don Fernando Lopez Gallego Vice Presidente *Don Fernando Lopez Gallego*
- Sig.ra Cristina Tofini *Cristina Tofini*
- Dott. Angelino Mafera *Angelino Mafera*
- Sig.ra Caterina Viola *Caterina Viola*
- Don Gabriele D'Annibale *Don Gabriele D'Annibale*

Il Presidente constata e fa altresì constatare la presenza dell'intero consiglio direttivo, nella propria persona e nelle persone dei Sig.ri

- Don Giuseppe Continisio *Giuseppe Continisio*
- Don Fernando Lopez Gallego *Don Fernando Lopez Gallego*
- Sig.ra Cristina Tofini *Cristina Tofini*
- Sig.ra Caterina Viola *Caterina Viola*



AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA Ufficio Territoriale di Albano Laziale
N. <u>1334</u>
Serie <u>tu</u>
Data <u>06/12/24</u>
REGISTRATO CON EURO
IL DIRIGENTE

[Handwritten signature]





ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETÀ- ETS

Il presidente pertanto, valutata la regolare convocazione dell'adunanza e la sua composizione in forma totalitaria, dichiara la presente seduta validamente costituita ed idonea a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno ed illustra ai convenuti la nota ricevuta dal RUNTS con cui viene sostanzialmente richiesto:

1) di specificare nell'ambito delle attività svolte dall'Ente una elencazione idonea a rendere le stesse direttamente riconducibili a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1 del D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e

2) di eliminare il ricorso alla cooptazione qualora venisse a mancare uno o più membri del consiglio direttivo, giacchè detto istituto non garantisce il principio di democraticità previsto invece dal codice del terzo settore.

Sul punto il Presidente illustra ai convenuti che le richieste del RUNTS sono state adempite mediante modifica degli articoli 2 (Oggetto sociale) e 11 (Consigli Direttivo) dell'attuale statuto già depositato presso il RUNTS nei termini e con le modalità previste dalla Legge.

Il presidente procede quindi a dare lettura della versione aggiornata dello statuto che, allegato al presente verbale, ne forma parte integrante e sostanziale.

L'assemblea, dopo attenta discussione all'unanimità delibera di approvare il testo aggiornato dello statuto, con le modifiche sopra descritte, essendo lo stesso conforme alle modifiche richieste dal RUNTS.

Al contempo l'Assemblea da mandato al Presidente di procedere al deposito presso l'Agenzia delle Entrate dello statuto e del presente verbale per il successivo deposito dello stesso presso il RUNTS entro il termine perentorio del 20/12/2024.

Non essendovi altro su cui deliberare e nessuno avendo chiesto la parola sul secondo punto posto all'ordine del giorno, alle ore 11.00 il Presidente dichiara sciolta la presente adunanza previa redazione, lettura, ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Don Giuseppe Continisio

Il Segretario

Cristina Tofini

Statuto dell'Associazione

“A.P.S. Associazione per la Promozione della Solidarietà Ente del Terzo Settore - ETS”

in breve “A.P.S. ETS”

Adeguito alle previsioni del Codice del Terzo Settore (D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117)

Art. 1 (Denominazione, sede, scopo e finalità)

È costituita un'associazione avente la seguente denominazione: «A.P.S. ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA' Ente del Terzo Settore», o anche, in forma abbreviata «A.P.S. ETS», ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 117/2017, e delle disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

L'associazione ha sede nel Comune di ALBANO LAZIALE (ROMA), ed ha durata illimitata. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale nell'ambito dell'assistenza alle persone in stato di bisogno sociale; ciò costituisce l'oggetto sociale, anche in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, di beni e di servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi.

L'associazione si propone di sostenere e rafforzare le azioni per i soggetti che vertono in stato di svantaggio sociale e povertà.

Art. 2 (Oggetto sociale)

L'oggetto dell'Associazione è quello di svolgere "servizi sociali" nei confronti di persone svantaggiate e bisognose, intendendosi nell'accezione di “servizi sociali” tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti o di prestazioni destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia. Tali attività vengono svolte anche in diretto contatto e collaborazione con la Caritas Italiana.

In tale contesto, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 117/2017 l'Associazione potrà svolgere in via esclusiva o principale le attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in base a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del citato D.Lgs 117/2017. In particolare, l'Associazione ha ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

L'Associazione inoltre potrà operare congiuntamente ad altre associazioni italiane ed estere e, anche attraverso le proprie sedi in Italia e all'estero potrà assumere mandati con la qualifica di sezione locale organismi internazionali aventi analoghi scopi per il raggiungimento dei fini sociali.

Ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. 117/2017, l'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti con appositi decreti ministeriali.

L'assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'art. 6, D.Lgs. 117/2017, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale (o rendiconto).

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7, D.Lgs. 117/2017, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 3 (Associati)

Possono essere associati persone fisiche ed enti che ne fanno espressa richiesta scritta e si impegnano a condividere le finalità associative, il presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali.

La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio direttivo, con l'indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e deve essere annotata, a cura dello stesso organo di amministrazione, nel registro degli associati.

In caso di rifiuto, l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Entro sessanta giorni successivi all'avvenuta comunicazione della motivazione, la stessa domanda potrà essere impugnata avanti l'assemblea che delibera nella prima riunione utile.

È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

Ciascun associato ha diritto ad un voto che può essere esercitato da coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

In capo agli associati vige il diritto previsto dall'articolo 15, co. 3 del Codice del Terzo settore di esaminare i libri sociali.

Art. 4 (Scioglimento individuale del rapporto associativo)

Lo scioglimento individuale del rapporto associativo avviene per morte, recesso ed esclusione.

La delibera di esclusione è adottata dall'assemblea nei seguenti casi:

- comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio dell'associazione;
- svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell'associazione;
- inosservanza dello statuto o delle delibere degli organi sociali.

L'associato che intende recedere dall'associazione deve comunicare la propria volontà per iscritto all'organo di amministrazione. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. I diritti derivanti dallo status di associato non sono trasferibili e l'associato che abbia cessato di appartenere all'associazione non ha in ogni caso diritto di ripetizione di quanto versato all'associazione, né ha alcun diritto sul patrimonio.

Il Consiglio Direttivo può altresì deliberare l'esclusione del socio che non partecipi a due o più adunanze nel corso di un esercizio sociale.

Art. 5 (Assemblea)

L'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Essa deve essere inoltre convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'assemblea ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e, se predisposto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea delibera a maggioranza e si ritiene validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 6 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In caso di scioglimento dell'associazione o di estinzione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore, secondo le indicazioni deliberate dall'assemblea, la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 7 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8 (Patrimoni Destinati)

L'ente può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447-bis e segg., c.c. La deliberazione è adottata dall'organo amministrativo con la maggioranza assoluta dei componenti. Per ciascun affare e relativo patrimonio sarà predisposto un separato rendiconto, formato da Stato Patrimoniale e Conto Economico da allegare al Bilancio.

In tutti i casi di cessazione dei patrimoni destinati deve essere predisposto il rendiconto finale dell'affare che con la relazione dell'organo di controllo, saranno depositati presso il Registro delle Imprese.

Art. 9 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo
- il Presidente;

- l'Organo di controllo
- Collegio dei Probiviri.

Art. 10 (Libri sociali)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri.

I libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.

Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali, inviando richiesta al Presidente dell'organo interessato.

Art. 11 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 15, tutti nominati dall'Assemblea che restano in carica per 3 anni fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno della loro carica e sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, i sostituti dovranno essere eletti dall'assemblea degli associati che dovrà essere convocata senza indugio per assumere detta deliberazione. La convocazione dell'assemblea dovrà venire ad opera del Presidente del consiglio ovvero del consigliere più anziano d'età. I nuovi consiglieri eletti saranno in carica fino alla scadenza del mandato degli altri consiglieri in modo che il mandato scada contemporaneamente all'intero consiglio.

Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:

- eseguire le deliberazioni e dare corso agli indirizzi dell'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio, nonché l'eventuale bilancio sociale nei casi previsti dalla normativa vigente o in via facoltativa;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati (se non di competenza dell'assemblea);
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- curare la gestione dei beni mobili e immobili dell'associazione o da essa detenuti;
- compiere ogni atto di amministrazione per il perseguimento delle finalità associative che non sia per legge o per statuto di competenza dell'assemblea o di altro organo.

L'Assemblea in sede di nomina o successivamente può attribuire ad uno o più componenti specifica delega per il compimento di atti o di categorie di atti.

Il Consiglio si riunisce previa convocazione del Presidente, mediante l'invio, almeno cinque giorni prima della riunione, di comunicazione scritta, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, a mezzo e-mail, posta raccomandata a/r ed ogni altro strumento che garantisca l'avvenuta ricezione. In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di quarantotto ore.

Il Consiglio si ritiene validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.

Il Consiglio direttivo può riunirsi anche in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 12 (Presidente)

Il Presidente ha potere di firma e rappresenta l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Se non provvede l'assemblea, il Consiglio Direttivo nomina e revoca tra i suoi componenti il Presidente. Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea e cura l'esecuzione delle deliberazioni degli stessi organi sociali. In caso di impedimento può attribuire procura speciale ad altro consigliere ovvero essere sostituito da un Vice Presidente, se nominato dallo stesso Consiglio Direttivo.

Art. 13 (Bilancio)

L'esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea per l'approvazione il bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall'art. 13, D.Lgs. 117/2017, nonché il bilancio sociale di cui all'art. 14, D.Lgs. 117/2017, se previsto per legge o in via facoltativa. È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6, D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 14 (Organo di controllo)

L'organo di controllo è nominato, anche in forma monocratica, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

Nel caso di organo collegiale, i requisiti di cui all'art. 2397, co. 2, c.c. devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399, c.c..

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e, ove applicabile, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8.6.2001, n. 231, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo concreto funzionamento. All'organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

L'organo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.

Art. 15 (Revisione Legale dei conti)

Qualora all'organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 16 (Clausola finale)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di enti del Terzo settore di cui al D.Lgs. 3.7.2017, n. 117 ed alle disposizioni del Codice civile, in quanto compatibili.


A.P.S.
Associazione per la Promozione
della Solidarietà - ONLUS
Il Presidente